ALLEGATO

Settori, sottosettori e tipi di soggetti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto |
| 1. Energia | a) Energia elettrica | — Imprese elettriche di cui all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944[[1]](#footnote-2) che svolgono l'attività di "fornitura" di cui all'articolo 2, punto 12, di tale direttiva  |
| — Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944 |
| — Gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944 |
| — Produttori di cui all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944 |
| — Gestori del mercato elettrico designato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2019/943[[2]](#footnote-3) |
| — Partecipanti al mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia di cui all'articolo 2, punti 18, 20 e 59 della direttiva (UE) 2019/944 |
| b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento | — Teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001[[3]](#footnote-4) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili |
| c) Petrolio | — Gestori di oleodotti |
| — Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio |
|  | — Organismi centrali di stoccaggio di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio[[4]](#footnote-5) |
| d) Gas | — Imprese fornitrici di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2009/73/CE[[5]](#footnote-6)  |
| — Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE |
| — Gestori del sistema di trasporto di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE |
| — Gestori dell'impianto di stoccaggio di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE |
| — Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE |
| — Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE |
| — Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale |
| e) Idrogeno | — Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno |
| 2. Trasporti | a) Trasporto aereo | — Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008[[6]](#footnote-7)  |
| — Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE[[7]](#footnote-8), aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013[[8]](#footnote-9), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti |
| — Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/2004[[9]](#footnote-10)  |
|  | b) Trasporto ferroviario | — Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE[[10]](#footnote-11) |
| — Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE |
|  | c) Trasporto per vie d'acqua | — Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004[[11]](#footnote-12), escluse le singole navi gestite da tali compagnie |
| — Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE[[12]](#footnote-13), compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti |
| — Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE[[13]](#footnote-14) del Parlamento europeo e del Consiglio |
|  | d) Trasporto su strada | — Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione[[14]](#footnote-15) responsabili del controllo della gestione del traffico |
| — Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE[[15]](#footnote-16)  |
| 3. Settore bancario |  | Enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013[[16]](#footnote-17)  |
| 4. Infrastrutture dei mercati finanziari |  | — Gestori di sedi di negoziazione di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva 2014/65/UE[[17]](#footnote-18)  |
| — Controparti centrali (CCP) di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012[[18]](#footnote-19)  |
| 5. Settore sanitario |  | — Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE[[19]](#footnote-20)  |
| — Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero[[20]](#footnote-21)  |
| — Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE[[21]](#footnote-22) |
| — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 |
| — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX[[22]](#footnote-23) |
| 6. Acqua potabile  |  | Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 98/83/CE del Consiglio[[23]](#footnote-24), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti |
| 7. Acque reflue |  | Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2, punti da 1 a 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio[[24]](#footnote-25) |
| 8. Infrastrutture digitali |  | — Fornitori di punti di interscambio Internet [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] |
| — Fornitori di servizi DNS [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] |
| — Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]  |
| — Fornitori di servizi di cloud computing [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] |
| Fornitori di servizi di data center [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] |
| — Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (*content delivery network*) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] |
| — Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014[[25]](#footnote-26) |
| — Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972[[26]](#footnote-27) o fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico |
| 9. Pubblica amministrazione  |  | — Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle amministrazioni centrali  |
| — Enti della pubblica amministrazione, [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 1 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003[[27]](#footnote-28) |
| — Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 2 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 |
| 10. Spazio |  | — Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972 |

1. Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54). [↑](#footnote-ref-3)
3. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). [↑](#footnote-ref-4)
4. Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9). [↑](#footnote-ref-5)
5. Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94). [↑](#footnote-ref-6)
6. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72). [↑](#footnote-ref-7)
7. Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11). [↑](#footnote-ref-8)
8. Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-9)
9. Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
10. Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32). [↑](#footnote-ref-11)
11. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6). [↑](#footnote-ref-12)
12. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28). [↑](#footnote-ref-13)
13. Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10). [↑](#footnote-ref-14)
14. Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21). [↑](#footnote-ref-15)
15. Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1). [↑](#footnote-ref-16)
16. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-17)
17. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). [↑](#footnote-ref-18)
18. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). [↑](#footnote-ref-19)
19. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45). [↑](#footnote-ref-20)
20. [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final]. [↑](#footnote-ref-21)
21. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). [↑](#footnote-ref-22)
22. [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, COM(2020) 725 final], riferimento una volta aggiornata la proposta]. [↑](#footnote-ref-23)
23. Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). [↑](#footnote-ref-24)
24. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). [↑](#footnote-ref-25)
25. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). [↑](#footnote-ref-26)
26. Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36). [↑](#footnote-ref-27)
27. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). [↑](#footnote-ref-28)